

COMUNICATO UFFICIALE N.27

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Dott. Alessandro Guarnaschelli, Avv. Massimo Argirò, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE A1/A2 MASCHILE DEL 2/6/7-2-2010

A) A CARICO TESSERATI

SQUALIFICATI

BABINI ANTONIO (MARCEGAGLIA RAVENNA) squalifica per una giornata per somma di penalità, già ammonito in gara precedente, (4 penalità).

C) RECLAMI – OMOLOGHE

GARA DEL 7-2-10 QUASAR MASSA VERSILIA – MARCEGAGLIA RAVENNA

Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara; letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Quasar Massa Versilia;

- rilevato che le doglianze dedotte, da riferirsi al 5°set, non trovano riscontro nel rapporto di gara, notoriamente fonte primaria di prova;
- che in effetti al momento del preannuncio per un presunto fallo di rotazione, il 2°arbitro effettuava un controllo che dava esito negativo e quindi l'incontro veniva ripreso;
- rilevato altresì che al termine della gara, la conferma, nei termini, del reclamo induceva il 1°arbitro ad effettuare un ulteriore controllo con esito negativo, avendo accertato "che la scaletta con i turni era giusta";
- atteso peraltro che la fattispecie prospettata e contestata con il reclamo in esame attiene ai c.d. presunti "errori tecnici" espressamente sottratti al sindacato di questo Giudice ex art. 68, 2°comma del Regolamento Giurisdizionale
- considerato che l'art.37 8°comma del Reg.Gare, dichiara non contestabile in sede di omologa il referto arbitrale;
- che pur tuttavia, fermi restando i citati e invalicabili sbarramenti, questo Giudice ha riscontrato incongruenze tra il rapporto arbitrale e le deduzioni difensive della società reclamante, che meritano un approfondimento tecnico nella sede competente; P.Q.M.

DELIBERA

- di omologare la gara Quasar Massa Versilia – Marcegaglia Ravenna con il risultato conseguito sul campo;
- di respingere il reclamo della società Quasar Massa;
- di incamerare la tassa reclamo;
- di trasmettere gli atti alla C.A.N. per quanto di competenza.

Affisso in Roma, 11 febbraio 2010

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE
F.to AVV.MASSIMO PETTINELLI
F.to La Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo**